

## IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il vincolo che lega l'allegittore al venditore è il contratto di concessione.

Il contratto di concessione di vendita rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. Tale contratto è destinato a regolare i rapporti tra imprenditori (denominati tecnicamente concedente e concessionario), che professionalmente si dedicano alla produzione e/o al commercio di beni.

Il concedente può essere allestitore o a sua volta acquirente, ma comunque un soggetto desideroso di creare un mercato di sbocco per i propri prodotti.

Al di là delle specifiche caratteristiche tecniche del contratto in esame, un aspetto assume particolare rilevanza ed è quello relativo alla possibile revoca della concessione, per ragioni diverse tra le quali gravi inadempienze da parte del concessionario nei confronti del concedente.

L'opportunità di evidenziare questo aspetto nasce anch'essa da una delle esperienze concrete sottoposte alla nostra attenzione.

Il caso è quello del nostro associato il quale, rivoltosi ad un concessionario e sottoscritta la proposta di acquisto per un'autocaravan, si è visto andare in fumo l'acquisto perché l'allegittore a causa dell'inadempimento del concessionario che non aveva corrisposto il prezzo dei veicoli concessi, ha ritirato le autocaravan trasferite in riserva di proprietà, revocando la concessione.

Il nostro associato, che aveva già ottenuto un finanziamento per l'acquisto, decide di acquistare presso lo stesso concessionario, un'autocaravan di altra casa produttrice.

L'esecuzione di questo ulteriore contratto di vendita ha comunque luogo con una serie di inconvenienti: consegna in ritardo dell'autocaravan, mancato adempimento delle pratiche di immatricolazione e registrazione, quindi inutilizzabilità del veicolo dal 12 giugno 2009, data di consegna, quantomeno al 3 luglio 2009, data di redazione di questo articolo.

Sollecitata la regolarizzazione di suddette pratiche, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nell'interesse del proprio associato, si è preoccupata altresì di chiedere al concessionario l'indicazione di altre officine, riparatori autorizzati ai quali eventualmente rivolgersi per gli interventi post vendita in garanzia (richiesta giustificata oltre che dalla condotta contrattuale sinora tenuta dal concessionario, anche dallo stato di liquidazione volontaria in cui nel frattempo è stato messo lo stesso).

Sotto quest'ultimo profilo è utile essere informati sul fatto che in virtù del contratto di concessione

che lega l'allegittore ad una serie di concessionari, l'assistenza post vendita e la garanzia per vizi / difetti possono essere richieste presso officine comunque autorizzate ed ulteriori rispetto a quella del concessionario presso il quale l'acquisto è stato effettuato.

Al riguardo il compratore consapevole può chiedere espressamente al concessionario l'indicazione di tali centri autorizzati e, in alcuni casi, tali indicazioni sono facilmente reperibili anche sui siti internet dei vari produttori.

## UN PARTICOLARE PROFILO DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

Si è detto in generale che è il venditore a rispondere dei difetti di conformità denunciati dall'acquirente.

Tale responsabilità sussiste anche nelle ipotesi in cui il bene non corrisponda alla *qualità e alle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura* (art. 129 codice del consumo).

La norma prosegue specificando: *Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche ... quando, in via anche alternativa, dimostra che:*

1. *non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;*
2. *la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;*
3. *la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.*

Apprezzabile la previsione legislativa, meno l'applicazione giurisprudenziale ancora incerta della norma.

A proposito è di assoluta pertinenza il richiamo a un altro dei molti casi sottoposti all'esame dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti: il caso dell'associato, proprietario di un'autocaravan a tutt'oggi oggetto di un contenzioso instaurato dall'acquirente nei confronti del concessionario, per denunciare i difetti di conformità riscontrati sul proprio veicolo e chiedere legittimamente la risoluzione del contratto.

Nel suo svolgersi la causa è stata istruita oltre che documentalmente, anche sulla base di una interessante consulenza tecnica d'ufficio.